IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, BULLERI, BALESTRACCI, LABRIOLA, MOSCHINI, LUCCHESI

Presentata il 20 dicembre 1983

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 29 giugno 1944 nel comune di Guardistallo (Pisa) ebbe luogo un efferato eccidio perpetrato dalle truppe naziste in ritirata, nel quale persero la vita 63 persone, alcune delle quali erano partigiani della formazione « Garibaldi », altre erano civili residenti nello stesso comune, altre ancora erano « sfollati » da altri centri.

All'epoca, al momento della trascrizione degli atti di morte delle vittime, date le circostanze caotiche del momento, tutti i caduti furono iscritti in parte I, serie ressata alla vicenda, ne investì il Ministe-

A, anziché nella parte II, serie B, dei registri di morte, come stabilito dai regolamenti dello stato civile per i decessi dovuti a cause violente.

Ogni anno viene ricordato, con celebrazioni ufficiali, l'eccidio di Guardistallo, ma esso ufficialmente per lo Stato italiano non esiste, malgrado le numerose testimonianze come quelle degli ecclesiastici locali e le attestazioni dei volumi di storia della Resistenza.

La Presidenza della Repubblica, inte-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ro della difesa. Ma occorre allo scopo un l provvedimento legislativo.

Al fine di permettere che il 29 giugno 1984, quando cadrà il quarantesimo an-

conosciuto dallo Stato italiano, occorre riaprire per la durata di sei mesi i termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, come niversario dell'eccidio, esso sia stato ri- indicato dalla seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, successivamente riaperto fino al 31 dicembre 1970 dalla legge 11 maggio 1970, n. 290, è riaperto per sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.